

STATUTO CIS S.p.A.

Art. 1 Denominazione

1. E' costituita, ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 una società per azioni a prevalente capitale pubblico locale denominata **CIS Spa**.

Art. 2 Oggetto sociale

1. La società ha per oggetto l'impianto e la gestione dei servizi di igiene urbana ed ambientale e di servizi pubblici locali e segnatamente:

a) la gestione integrale di tutte le tipologie di rifiuto finalizzata al riutilizzo, riciclaggio e recupero di materia ed energia nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto e trattamento finale comprese le trasformazioni industriali necessarie alla rigenerazione ed al recupero;

b) lo smaltimento, quale fase residuale dell'attività di gestione, di tutte le tipologie di rifiuti (ed in particolare i rifiuti solidi urbani, gli speciali, tra i quali gli industriali ed i sanitari, ed i pericolosi, compresi quelli allo stato liquido), compresa l'innocuizzazione dei medesimi, nonché l'ammasso, il deposito e la discarica sul suolo e nel suolo;

c) la realizzazione e/o gestione di impianti di termovalorizzazione della risorsa rifiuti e le reti, eventualmente connesse, di teleriscaldamento;

d) ogni altro servizio inerente l'igiene urbana;

e) attività di monitoraggio ambientale;

f) produzione di energia elettrica anche a fonti rinnovabili e assimilate;

g) costruzione, conduzione e manutenzione impianti termici, idraulici e di condizionamento.

2. La Società può inoltre eseguire ogni altra attività, operazione e servizio attinente o connesso alla gestione dei servizi di cui sopra, nessuno escluso, ivi compreso lo studio, la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti specifici, sia direttamente che indirettamente.

3. La Società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale potrà compiere operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie, rilasciare fidejussioni a terzi, assumere finanziamenti, mutui passivi e partecipazioni in altre società, imprese o entità associative in genere, aventi attività affini, connesse o complementari alle proprie. In relazione all'oggetto sociale, e, in particolare a quello secondario, si precisa quanto segue: tutte le attività sopraindicate potranno essere svolte nell'ambito dei limiti e degli obblighi imposti dalla legge e potranno essere attuate solo subordinatamente all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, ove occorressero; in particolare nell'oggetto secondario, le attività finanziarie o di assunzione di partecipazioni potranno essere esercitate solo in via secondaria e non principale, in ogni caso essendo escluse le attività di raccolta di risparmio tra il pubblico o comunque attività riservate per legge a soggetti appositamente abilitati.

Art. 3 Sede

1. La Società ha sede in Montale.

2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere ovunque unità locali operative, nonché di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato. E' competenza dell'assemblea ordinaria la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede sociale

in comune diverso da quello sopra indicato.

3. Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dai libri sociali; è onere del socio, dell'amministratore e del sindaco comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

Art. 4 Durata

1. Il termine di durata della Società è fissato al 31 dicembre al 2030 e può essere prorogato con le formalità previste dalla legge.

Art. 5 Controllo dei soci

1. I Comuni soci:

- a) formulano indirizzi strategici circa l'attività della Società;
- b) possono inibire ogni iniziativa o decisione che si ponga in contrasto con gli interessi degli enti pubblici soci;
- c) possono chiedere la convocazione delle sedute dell'Assemblea e dell'Organo Amministrativo, nonché l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno delle sedute dell'Assemblea e dell'Organo amministrativo;
- d) possono chiedere informazioni di ogni genere in merito allo svolgimento dell'attività, che devono essere fornite dagli organi della Società;
- e) possono chiedere l'audizione, ogni volta che lo ritengano opportuno, degli amministratori e dei dirigenti della Società, che sono tenuti a partecipare;
- f) possono visitare i locali e gli impianti aziendali.

2. Gli organi della Società sono tenuti a collaborare al fine di consentire il completo controllo del singolo Comune socio.

Art. 6 Capitale

1. Il capitale sociale è di Euro **4.970.176,20 (quattromilioninovecentosettantamila centosettantasei e venti centesimi)** diviso in **96.228 (novantaseimiladuecentoventotto)** azioni ordinarie del valore nominale di Euro **51,65 (cinquantuno virgola sessantacinque)** ciascuna.

2. Il capitale sociale può essere aumentato in una o più volte con l'osservanza delle norme di legge e del presente Statuto e con le modalità e nei termini stabiliti dalla delibera di aumento.

3. Il capitale sociale potrà essere costituito anche tramite conferimenti di beni in natura.

4. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse annuo nella misura del 5% (cinque per cento), fermo il disposto dell'art. 2344 del Codice Civile.

5. I Comuni soci mantengono una partecipazione prevalente nel capitale mai inferiore al 51% (cinquantuno per cento) dello stesso. In caso di aumento del capitale sociale i Comuni fondatori esercitano il diritto di opzione in modo da mantenere una partecipazione non inferiore al 51% (cinquantuno per cento). Qualora per una qualsiasi ragione venga meno la partecipazione prevalente da parte dei Comuni, la Società si scioglie a norma dell'art. 2484 n. 7 del Codice Civile.

Art. 7 Azioni

1. Le azioni sono indivisibili e nominative.

2. La società, in osservanza delle vigenti norme di legge, può emettere azioni privilegiate o

fornite di diritti speciali diversi da quelli delle precedenti azioni.

3. Ogni azione dà diritto ad un voto.

Art. 8 Clausola di prelazione

1. In caso di trasferimento di azioni, di diritti d'opzione in sede di aumento di capitale o di diritti di prelazione di quote inoptate, per atto tra vivi, spetta agli altri soci il diritto di prelazione. Per trasferimento si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di detti quote o diritti. In caso di costituzione del diritto di pegno, il costituente non può attribuire al creditore pignoratizio il diritto di voto.

2. Pertanto il socio che voglia trasferire in tutto in parte le proprie azioni dovrà darne comunicazione scritta all'Organo Amministrativo della società, indicando il numero delle azioni offerte, nonché il nominativo del soggetto cui intende trasferire.

3. La società entro 30 giorni dovrà darne comunicazione scritta a tutti gli altri soci; i soci nel termine di 90 giorni da ricevimento della notizia, potranno comunicare alla società il proprio intendimento di esercitare la prelazione alle condizioni indicate e il numero di azioni, fra quelle di loro spettanza, che intendono acquistare.

4. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione e di accrescimento di cui al primo comma, le azioni inoptate dovranno essere offerte, proporzionalmente ai rispettivi possessi azionari, agli altri azionisti.

5. In ogni caso le azioni possono essere trasferite previa autorizzazione dell'Organo Amministrativo o, in via di reclamo, dell'assemblea.

6. In caso di mancato assenso la Società, entro 90 giorni, deve designare uno o più compratori che acquistino le azioni al prezzo di mercato o, in mancanza, al prezzo determinato in proporzione del patrimonio sociale risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio.

7. Trascorso inutilmente tale termine il trasferimento delle azioni può essere effettuato liberamente a prescindere dal mancato assenso.

Art. 9 Aumenti del capitale sociale

1. Qualora l'Assemblea deliberi un aumento di capitale sociale, anche tramite emissione di azioni privilegiate o di risparmio, le azioni di nuova emissione dovranno essere preventivamente offerte in opzione agli azionisti che potranno esercitare il diritto di prelazione proporzionalmente alla quota del capitale sociale già posseduta.

Art. 10 Obbligazioni

1. La società potrà emettere obbligazioni ordinarie anche convertibili, nei limiti e con le modalità previste dalle leggi vigenti.

Art. 11 Patti e accordi

1. Qualunque patto od accordo tra soci che comporti per gli aderenti limitazioni o regolazioni del diritto di voto, obblighi o facoltà di preventiva consultazione, obblighi o intese circa il trasferimento di azioni o l'acquisto concertato deve essere stipulato per atto pubblico e comunicato alla società. In mancanza l'atto è nullo.

Art. 12 Organi della società

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) l'Amministratore Unico ovvero il Consiglio di Amministrazione e il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale.

Art. 13 Assemblea della società

1. L'Assemblea della Società è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.
2. L'Assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi e al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti. salvo quanto disposto dall'art.2437 del codice civile.

Art. 14 Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata dall'Organo Amministrativo mediante avviso raccomandato o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea contenente l'ordine del giorno, la data ed il luogo della convocazione, il quale può essere anche diverso dalla sede sociale purché nell'ambito del territorio nazionale.
2. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, la quale non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato dalla prima.
3. Sono tuttavia valide le Assemblee, convocate anche in assenza delle formalità procedurali di cui sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.
4. L'Organo amministrativo, senza ritardo, dispone la convocazione dell'Assemblea quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale e che nella domanda indichino espressamente gli argomenti da trattare.
5. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o qualora particolari condizioni lo richiedano, entro centottanta giorni dalla suddetta chiusura, ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile, per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea ordinaria è comunque convocata quando l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno.
6. L'Assemblea ordinaria:
 - a) nomina l'Organo Amministrativo;
 - b) delibera sugli atti della gestione per cui sia comunque prevista l'alienazione, la compravendita e la permuta di beni immobili;
 - c) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della Società riservati alla sua competenza dall'atto costitutivo, dalla legge o dallo Statuto, e sottoposti al suo esame dall'Organo amministrativo, nonché sulla responsabilità dello stesso Organo amministrativo e dei sindaci.
7. Ogni operazione di conferimento, cessione, o comunque finalizzata al trasferimento della proprietà o di qualsiasi altro diritto reale di godimento, tra cui l'uso, ovvero la locazione o la concessione in uso dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti di Montale a terzi, dovrà essere deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci all'unanimità. Allo stesso modo, l'Assemblea dovrà deliberare ogni operazione di finanziamento strettamente collegata al medesimo impianto.

8. La partecipazione all'Assemblea può avvenire anche a mezzo di collegamento audio-televisivo a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, sarà necessario che:

(i) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Art. 15 Diritto di intervento

1. Per l'intervento in Assemblea è necessario che, ai sensi di legge, i titoli azionari vengano depositati dai legittimi possessori almeno 5 (cinque) giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, presso la sede sociale o le casse indicate nell'avviso di convocazione.

2. I soci possono intervenire all'assemblea personalmente, in persona del legale rappresentante oppure a mezzo di delegati nei modi e nelle forme previste dalla legge.

3. Non potrà essere conferita delega agli Amministratori, ai sindaci e ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate, né agli Amministratori, sindaci e dipendenti di queste, né ad aziende o Istituti di credito.

4. Le deleghe devono avere forma scritta, essere rilasciate per singole assemblee e conservate presso la società per non meno di cinque anni dal giorno in cui si è tenuta l'Assemblea.

Art. 16 Funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria e straordinaria, in prima e seconda convocazione, è validamente costituita e delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i quattro quinti del capitale, ad esclusione delle materie per le quali lo Statuto preveda espressamente l'unanimità.

2. Le votazioni avvengono o per alzata di mano o per appello nominale.

Art. 17 Presidenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea fra i soci o loro rappresentanti, o, in sua mancanza, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove previsto, o dall'Amministratore Unico.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove previsto, o all'Amministratore Unico accertare il diritto di intervento, anche per delega, verificare la regolarità di costituzione dell'Assemblea, dirigere e regolare la discussione e stabilire il modo di votare.

3. Per ogni seduta l'Assemblea nomina un segretario ed eventualmente uno o più scrutatori scelti tra gli azionisti.

Art. 18 Organo amministrativo

1. La società è amministrata da un Amministratore unico o, se le norme lo consentono e l'Assemblea lo dispone, da un Consiglio di Amministrazione.

2. L'Organo amministrativo dura in carica tre anni sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo all'incarico, ed è rieleggibile nei limiti previsti dalla legge.

3. L'Organo amministrativo provvede alla ordinaria e straordinaria gestione della Società e può compiere tutti gli atti e concludere tutti gli affari per l'attuazione dello scopo sociale, fatta eccezione dei poteri che per legge o per statuto spettano esclusivamente all'Assemblea.

4. I compensi e i rimborsi spese all'Organo amministrativo sono fissati dall'Assemblea, in conformità alle norme di legge vigenti.

5. Sono di esclusiva competenza dell'Organo amministrativo e non sono delegabili i poteri e relativi a:

a) l'approvazione degli atti di programmazione, dei piani operativi annuali, dei piani di investimento e di quelli di assunzione del personale;

b) le eventuali variazioni dello Statuto da proporre all'Assemblea;

c) i regolamenti interni e le norme generali per l'esercizio delle attività sociali;

d) l'alienazione, la compravendita e la permuta di beni mobili e brevetti;

e) l'assunzione di mutui o finanziamenti diversi da quelli di competenza esclusiva dell'Assemblea.

Art. 19 Amministratore Unico

1. All'Amministratore Unico spettano la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, nominando avvocati e procuratori alle liti e revocandoli.

Art. 20 Il Consiglio di Amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione si compone di tre o cinque membri.

2. La scelta degli amministratori deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge.

3. Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri, nei limiti dell'articolo 2381 del codice civile, a uno soltanto dei suoi membri, che assume la qualifica di Amministratore delegato ed al quale competerà la rappresentanza della società verso i terzi per gli atti concernenti le proprie attribuzioni, salva la possibilità di attribuire deleghe di gestione al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

4. Il Consiglio di Amministrazione può avvalersi per la redazione dei verbali delle proprie sedute di soggetti esperti in diritto societario scelti anche tra persone estranee al Consiglio stesso.

Art. 21 Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio si riunisce, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, su invito del Presidente o di chi ne fa le veci o comunque ogniqualvolta ne faccia richiesta almeno uno dei suoi membri o dal collegio sindacale.

2. La convocazione viene fatta mediante avviso, telefax, lettera raccomandata, PEC o messaggio di posta elettronica agli Amministratori e ai sindaci revisori, inviato, di regola, almeno otto giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno.

3. In caso di urgenza il consiglio può essere convocato anche mediante telefono, oltre che con

gli altri mezzi indicati, con preavviso di almeno ventiquattro ore.

4. Per la validità dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza effettiva della maggioranza degli Amministratori in carica.

5. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta di voto degli Amministratori presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

7. Di tutte le deliberazioni il Consiglio comunica ai membri dell'Assemblea, entro il termine di quindici giorni, un sunto contenente la parte dispositiva.

8. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 22 Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente. Tali nomine avvengono nella prima riunione del Consiglio, se non vi abbia già provveduto l'Assemblea.

2. Il Consiglio di Amministrazione può eleggere un Vice Presidente che sostituisca il Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

3. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione (o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente) spettano la legale rappresentanza della Società di fronte a terzi ed in giudizio e la firma sociale.

4. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione al Presidente, ove preventivamente autorizzato dall'Assemblea.

Art. 23 Composizione del Collegio sindacale

1. Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea ordinaria.

2. Il Collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis del Codice civile.

Art. 24 Revisione legale dei conti

1. La revisione legale dei conti della società è esercitata da un revisore legale ovvero da un Società di revisione, iscritti negli appositi registri.

2. Il revisore dei conti è nominato dall'Assemblea previa designazione da parte dei soci, anche con la modalità del sorteggio, fra i partecipanti all'apposito avviso pubblico, indetto per l'incarico, in cui sono previsti i criteri per la partecipazione.

3. L'incarico al revisore dei conti ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo.

Art. 25 Direttore Generale

1. L'Organo Amministrativo, dopo averne previamente informata l'Assemblea, nomina il Direttore Generale, determinandone contestualmente gli emolumenti.

2. Il Direttore Generale dura in carica 3 (tre) anni e l'incarico si intende tacitamente confermato se entro tre mesi dalla scadenza del primo triennio l'Organo Amministrativo non delibera la sua cessazione.

3. Al Direttore Generale sono attribuite le seguenti funzioni e compiti:

a) sottopone all'Organo Amministrativo lo schema di struttura organizzativa della società;

b) sovrintende alla attività tecnico amministrativa, commerciale e finanziaria, eseguendo le deliberazioni dell'Organo Amministrativo;

c) assiste alle riunioni dell'Organo Amministrativo avendo la facoltà di far porre a verbale eventuali suoi interventi e osservazioni;

d) produce, su richiesta dell'Organo Amministrativo, corredandoli con apposite relazioni, gli strumenti di programmazione aziendale e i referti di controllo di gestione;

e) procede all'assunzione di personale della società e adotta tutti i provvedimenti concernenti il relativo rapporto di lavoro;

f) dirige l'intero personale dell'azienda;

g) presceglie il sistema di gara e presiede le commissioni in materia di appalti e sottoscrive i relativi contratti;

h) provvede agli acquisti in economia e alle spese indispensabili al normale ed ordinario funzionamento dell'azienda, nei casi ed entro i limiti previsti dai regolamenti.

4. Il Direttore Generale può delegare una o più delle proprie competenze ai dirigenti e/o al personale direttivo.

5. Su delega dell'Organo Amministrativo il Direttore Generale può assumere, in casi specifici, la rappresentanza della società.

6. Le disposizioni che regolano la responsabilità degli Amministratori si applicano anche al Direttore Generale.

Art. 26 Bilancio sociale

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla compilazione del bilancio sociale a norma di legge.

Art. 27 Utili di esercizio

1. Gli utili risultanti dal bilancio annuale saranno così ripartiti: a) un ventesimo alla riserva legale fino al raggiungimento di una riserva pari al quinto del capitale sociale; b) il residuo a remunerazione del capitale, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Art. 28 Rapporto con i cittadini

1. La Società cura le possibili forme di rapporto con le cittadinanze interessate in ordine al funzionamento dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti di Montale.

Art. 29 Scioglimento e liquidazione

1. In caso di scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri e gli eventuali compensi.
2. Ad ogni effetto, il domicilio dei soci è quello risultante dai libri sociali.

Art. 30 Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si osservano le disposizioni di legge.

Art. 31 Norme varie

1. Le norme del presente Statuto non possono essere interpretate nel senso di ridurre i poteri, le facoltà ed i diritti dei Comuni soci.
2. E' vietata l'istituzione di organi diversi da quelli previsti nel presente Statuto.
3. E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché la corresponsione di trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi societari.